

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**  
**in esecuzione dell'ordinanza della Sez. VI del Consiglio di Stato, n. 369/16**

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, R.G. n. 9547/15;

**2. Nome della ricorrente:**

Katia Genovali (C.F.: GNV KTA 78S53 G628X)

**2.1. Indicazione delle amministrazioni intimare:**

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- l'Ufficio scolastico regionale della Toscana, in persona direttore *pro-tempore*;

**2.2. Controinteressato intimato in appello:**

- David Lognoli, non costituito in I grado;

**3. Estremi della sentenza appellata:**

- sentenza n. 6871 del 12.05.2015 della sez. IIIbis del Tar Lazio-Roma;

**3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso in appello:**

**I. ERROR IN IUDICANDO, ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI RIPORTATI NEL RICORSO DI PRIMO GRADO:**

La sentenza impugnata è erronea nella parte in cui ritiene che nella fattispecie in esame sussistesse l'onere di immediata impugnazione della clausola di cui all'art. 2 del bando, nella parte in cui non includeva, anche i laureati tra il 2008 ed il 2011, tra i candidati ai quali era consentita l'ammissione al concorso in oggetto senza necessità del titolo di abilitazione.

Tale clausola, infatti, avrebbe dovuto essere considerata nulla per contrasto con le norme di legge sopravvenute al D.M. 460/98 e pertanto integrata in via eteronoma secondo quanto disposto dall'art. 64, comma 4-ter, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in l. 133/2008) e dal D.M. 10 settembre 2010.

**II. ERROR IN IUDICANDO, CARENZA DELLA MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI RIPORTATI NEL RICORSO DI PRIMO GRADO:**

la parte motiva della sentenza impugnata che afferma l'onere di immediata impugnazione del bando, è comunque erronea, laddove non tiene conto che tale onere è notoriamente circoscritto al solo caso della contestazione di una clausola escludente, mentre nel caso di specie si tratta di una clausola che, invero, non ha precluso all'appellante l'ammissione e la partecipazione all'intera procedura concorsuale.

**III. ERROR IN IUDICANDO, IRRAGIONevolezza DELLA MOTIVAZIONE, RICHIESTA DI RIMESSIONE IN TERMINI PER ERRORE**

---

**SCUSABILE, ESSENDO IL RITARDO DELL'IMPUGNAZIONE DEL BANDO, AL PIU', DOVUTO AL COMPORTAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE.**

Infine, qualora non dovessero essere condivisi i motivi che precedono, la sentenza impugnata dovrebbe comunque essere ritenuta erronea e carente di motivazione, laddove non ha riconosciuto alla odierna appellante l'errore scusabile, con conseguente rimessione in termini, essendo il ritardo dell'impugnazione del bando esclusivamente dovuto al comportamento tenuto dall'Amministrazione nel corso dell'intera procedura concorsuale.

**IV. DEVOLUZIONE IN APPELLO DEI MOTIVI DI PRIMO GRADO**

Non essendo stato esaminato dal giudice di primo grado ALCUNO dei motivi di ricorso introduttivo a causa della pronuncia di irricevibilità, con tale IV motivo di appello vengono devoluti tutti e tre i motivi contenuti nel ricorso di primo grado.

**ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA SENTENZA APPELLATA**

**4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i soggetti attualmente presenti (se ve ne sono rimasti, perché ad oggi la graduatoria risulterebbe esaurita) nella graduatoria definitiva, pubblicata il 29 luglio 2014, relativa al concorso per titoli ed esami bandito con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR n. 82 del 29 settembre 2012 ed afferente alla classe di concorso A059 –Matematica e Scienze.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 9547/15) nella sottosezione "*Ricerche: ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*attività giurisdizionale*" della sezione "*CONSIGLIO DI STATO*".

**6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. VI del Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 369/16 allegata.**

**Si allegano:**

- Testo integrale del ricorso in appello R.G. 9547/2015;
- Sentenza del Tar Lazio-Roma, sez. IIIbis, n. 6871/2015 (sentenza appellata);
- Ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 369 del 29.01.2016 e ordinanza istruttoria di primo grado, n. 5615/2014, della Sez. IIIbis del Tar Lazio-Roma.

Cordiali saluti.

F.to Avv. Francesco Paoletti

F.to Avv. Elisa Vannucci Zauli